



Bruxelles, 18 marzo 2021
(OR. en)

7182/21

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0224(COD)**

**RECH 108
COMPET 190
IND 63
MI 182
EDUC 91
TELECOM 108
ENER 86
ENV 167
REGIO 40
AGRI 145
TRANS 155
SAN 155
CADREFIN 136**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 marzo 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 133 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 133 final.

All.: COM(2021) 133 final



Bruxelles, 17.3.2021
COM(2021) 133 final

2018/0224 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e
innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 435 final – 2018/0224 COD):	7 giugno 2018
Data dell'accordo del Consiglio su un orientamento generale parziale:	30 novembre 2018
Data del trilogio (accordo su una comprensione comune):	19 marzo 2019
Data dell'accordo di compromesso provvisorio parziale (comprensione comune) approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti:	27 marzo 2019
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura (che incorpora la comprensione comune):	17 aprile 2019
Data del trilogio (accordo sul testo definitivo):	10-11 dicembre 2020
Data in cui la commissione ITRE del Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo di compromesso:	17 dicembre 2020
Data dell'accordo politico in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti:	18 dicembre 2020
Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:	16 marzo 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il programma "Orizzonte Europa" è in linea con le priorità della Commissione enunciate nel programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico e con le priorità strategiche globali (obiettivi di sviluppo sostenibile).

Rafforzerà le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione al fine di aiutare ad affrontare le principali sfide globali presenti e future e contribuire alla transizione verde e digitale e alla ripresa dalla pandemia di coronavirus, perseguendo al contempo gli obiettivi di sviluppo

sostenibile. Al tempo stesso, il programma migliorerà la competitività dell'Unione, compresa quella del settore industriale. Orizzonte Europa contribuirà inoltre a realizzare le priorità strategiche dell'Unione e a sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'UE. Aiuterà a trasformare gli eccellenti risultati scientifici in innovazioni che producano un impatto positivo reale sull'economia europea e sulla qualità della vita dei cittadini e creino nuovi mercati con posti di lavoro più specializzati.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio riflette appieno l'accordo raggiunto nei triloghi. Di seguito sono illustrate le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione.

- *Struttura del programma*: suddivisione del polo tematico proposto "Società inclusiva e sicura" in "Cultura, creatività e società inclusiva" e "Sicurezza civile per la società". Inclusione della parola "spazio" nel polo tematico "Digitale, industria e spazio" e modifica del titolo del polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente". Modifica dei nomi dei tre pilastri: "Scienza di eccellenza", "Sfide globali e competitività industriale europea" e "Europa innovativa". Con la modifica della base giuridica della decisione sul programma specifico, l'allegato relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stato spostato dalla decisione al regolamento sul programma quadro.
- *Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza*: considerando riguardante il bilancio della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza", nel quale si precisa che dovrebbe essere pari almeno al 3,3 % del bilancio complessivo del programma. Nuova definizione di "paesi oggetto dell'ampliamento" e inclusione in un articolo di un elenco di Stati membri.
- *Consiglio europeo per l'innovazione*: ampliamento del mandato nell'articolo corrispondente e considerando riguardante il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni fornito dallo strumento Acceleratore dell'EIC alle PMI, comprese le start-up. Con riferimento all'EIC la Commissione ha rilasciato una dichiarazione sull'esecuzione del bilancio dello strumento Acceleratore.
- *Missioni e partenariati*: inclusione, in un allegato del programma quadro, di un elenco di cinque settori per eventuali missioni e otto settori per partenariati istituzionalizzati; inclusione di una "valutazione intermedia". Introduzione di un massimale di bilancio per le missioni e i partenariati.
- *Retribuzione*: considerando che riconosce l'esistenza di un divario retributivo in Europa e incoraggia gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire ai ricercatori stipendi allettanti.
- *Allineamento della durata del programma Orizzonte Europa a quella del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027*: disposizione che allinea la durata del programma a quella del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
- *Biodiversità*: considerando che riporta traguardi specifici in materia di biodiversità.
- *Clausola di retroattività*: al fine di garantire la continuità attuativa del programma, il regolamento dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, dall'inizio dell'esercizio

finanziario 2021 ed entrare in vigore con urgenza. In casi debitamente giustificati precisati nella decisione di finanziamento, le attività che beneficiano del sostegno in virtù del regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021 anche se le attività sono state realizzate e i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

- *Introduzione di una disposizione sulla libertà accademica*: considerando riguardante la libertà accademica e i collegamenti con il programma.
- *Bilancio*: modifica dell'articolo sul bilancio. Disposizioni (considerando e articolo) per l'uso di fondi Next Generation EU nel contesto del programma. Nuovo paragrafo relativo all'importo derivante da ammende destinato al programma. La dotazione finanziaria complessiva proposta è di 95,5 miliardi di EUR e comprende le entrate derivanti da ammende, i fondi Next Generation EU e la ricostituzione dei disimpegni. La ripartizione indicativa dei fondi disimpegnati nel bilancio del programma non figura nel testo del regolamento ma in una dichiarazione politica comune dei colegislatori e della Commissione.
- *Inclusione del rispetto dei diritti umani*: inclusione del rispetto dei diritti umani nell'articolo che elenca i criteri che paesi terzi e territori rientranti nella categoria d) devono soddisfare per potersi associare al programma. È stata adottata una dichiarazione della Commissione sui diritti umani. La dichiarazione ricorda che la Commissione aderisce pienamente al rispetto dei diritti umani ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea; si rammarica tuttavia dell'inclusione del "rispetto dei diritti umani" nell'insieme delle condizioni che i paesi terzi devono rispettare per potersi associare al programma.
- *Inclusione dell'analisi dei benefici per l'Unione nella portata dell'associazione*: inclusione dell'analisi dei benefici per l'Unione nell'articolo che concerne la portata dell'associazione.
- *Assegnazione dei contributi finanziari dei paesi associati*: paragrafo di un articolo che precisa che l'assegnazione dei contributi finanziari alle varie parti del programma tiene conto del livello di partecipazione dei soggetti dei paesi associati a ciascuna parte.
- *Informazioni sui contributi finanziari ai paesi associati*: considerando che prevede che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'importo dei contributi finanziari forniti dall'Unione a soggetti stabiliti in paesi terzi associati e non associati.
- *Limitazione della partecipazione o esclusione di soggetti giuridici per proteggere le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la sicurezza dell'UE*: introduzione di una disposizione che contempla possibili misure supplementari finalizzate a limitare la partecipazione di soggetti controllati da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi a determinate azioni di natura sensibile onde tutelare gli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- *Accorpamento delle disposizioni in materia di sinergie*: accorpamento in un unico articolo di tutte le disposizioni riguardanti le sinergie con altri programmi dell'UE.
- *Sinergie con altri programmi dell'UE*: inserimento in un allegato di quattro nuovi programmi con possibili sinergie con Orizzonte Europa, nello specifico Europa

Creativa, il meccanismo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il programma "UE per la salute" (EU4Health).

- *Allineamento orizzontale delle disposizioni connesse alla restituzione a Orizzonte Europa dei fondi inutilizzati provenienti da risorse in regime di gestione concorrente:* paragrafo di un articolo riguardo alla restituzione a Orizzonte Europa dei fondi inutilizzati provenienti da risorse in regime di gestione concorrente, analogamente a quanto previsto dal regolamento recante disposizioni comuni.
- Disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi settoriali per il periodo 2021-2027, nello specifico:
 - *clima:* innalzamento al 30 % dell'obiettivo globale di spesa per il clima per l'intero QFP (inizialmente 25 %);
 - *Stato di diritto:* menzione della protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze da parte di uno Stato membro sul fronte dello Stato di diritto;
 - *protezione degli interessi finanziari dell'Unione:* articolo relativo al regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- Altre dichiarazioni della Commissione nel contesto di Orizzonte Europa:
 - *ricerca nel settore della difesa:* precisazione che le azioni di ricerca nel settore della difesa nell'ambito di Orizzonte Europa coincidono con le azioni di ricerca nel quadro del Fondo europeo per la difesa;
 - *partecipazione del Parlamento europeo all'attuazione di Orizzonte Europa:* impegno a procedere a uno scambio di opinioni con le commissioni competenti del Parlamento europeo circa gli elenchi di partenariati e missioni, i risultati del programma strategico e i programmi di lavoro;
 - *clausola relativa alla mancanza di parere:* chiarimento riguardo alla facoltà della Commissione di esprimere un parere sugli atti di esecuzione nell'ambito procedura di comitato, in assenza di un parere del comitato di programma (formulato nel contesto di un programma specifico);
 - *norme etiche, in particolare in relazione alle cellule staminali umane allo stato embrionale:* specifiche relative alle attività di ricerca nell'ambito di Orizzonte Europa volte ad allineare il programma al quadro di riferimento etico in materia di finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane, come per Orizzonte 2020;
 - *associazione di paesi terzi ai programmi dell'Unione:* la dichiarazione al riguardo, che funge da "contro-dichiarazione" a una dichiarazione del Consiglio sulla cooperazione tra il Consiglio e la Commissione durante la negoziazione di accordi di associazione di paesi terzi ai programmi dell'Unione, dovrebbe essere presentata dopo la dichiarazione del Consiglio.

L'accordo raggiunto preserva gli obiettivi della proposta originale della Commissione, mantenendo invariato il livello di ambizione dei requisiti minimi ma consentendo un certo grado di flessibilità nell'attuazione delle nuove norme.

4. CONCLUSIONI

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la posizione adottata dal Consiglio.